

Decreto-legge recante ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

RELAZIONE TECNICA

Art. 1

(Proroga del termine di versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP)

Il comma 1 non comporta effetti in termini di gettito in quanto la proroga del termine di versamento dal 30 novembre al 10 dicembre ricade nel 2020.

Il comma 2 conferma la proroga del termine di versamento per i soggetti ISA già disposta con l'art.98 del DL 104/2020.

Con i commi 3 e 4 viene prorogato al 30 aprile 2021 il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 per i seguenti soggetti:

- soggetti che hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e che hanno subito nel primo semestre dell'anno 2020 - rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente - una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento;
- soggetti che operano nei settori economici individuati negli Allegati 1 e 2 al DL 149/2020, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del DPCM del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del DL 149/2020. La medesima disposizione si applica ai soggetti che esercitano l'attività di servizi di ristorazione nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 2 del DPCM del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del DL 149/2020.

La stima della disposizione si basa sulle previsioni delle entrate della seconda rata di acconto elaborate per la Nota di aggiornamento al DEF tenendo conto dei versamenti del I acconto registrati dai soggetti in esame e dei più recenti andamenti macroeconomici. Ai fini di individuare i contribuenti con una soglia inferiore a 50 milioni di euro che hanno subito nel I semestre 2020 rispetto al corrispondente periodo del 2019 un calo di fatturato del 33%, sono state utilizzate anche le informazioni disponibili negli archivi della fatturazione elettronica. Sulla base di queste elaborazioni si stima che il differimento al 2021 dei versamenti del secondo acconto per i soggetti sopra individuati determini un onere di 1.759 milioni di euro nel 2020 e corrispondenti maggiori entrate nel 2021.

	2020	2021
Irpef	-54	54
Ires	-1.146	1.146
Irap	-559	559
Totale	-1.759	1.759

Importi in mln di euro



Infine, il comma 6 interviene nell'articolo 42-bis del DL 104/2020, prorogando al 30 aprile 2021 il termine, prima fissato al 30 novembre 2020, per la regolarizzazione, senza applicazione di sanzioni e interessi, dei versamenti IRAP eventualmente effettuati in misura insufficiente a causa di un'erronea applicazione dell'art. 24, comma 3, del DL 34/2020.

Coerentemente con la valutazione della disposizione di cui all'articolo 42-bis del DL 104/2020, alla quale non era stato ascritto alcun effetto, la misura è suscettibile di determinare un recupero di gettito nel 2021 che prudenzialmente non viene ascritto.

Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 1.759 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Art. 2

(Sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza nel mese di dicembre)

La disposizione sospende i termini che scadono nel mese di dicembre 2020 relativi:

- alle ritenute alla fonte relative ai redditi da lavoro dipendente e assimilato;
- alle addizionali regionali e comunali;
- all'IVA;
- contributi previdenziali e assistenziali.

La disposizione è rivolta:

- ai soggetti che hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e che hanno subito nel mese di novembre - rispetto allo stesso mese dell'anno precedente - una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento e ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno intrapreso, in data successiva al 30 novembre 2019, la loro attività di impresa, di arte o professione;
- ai soggetti che esercitano le attività economiche sospese su tutto il territorio nazionale (art. 1 del DPCM del 3 novembre 2020) e per le attività dei servizi di ristorazione nelle zone "rosse" e "arancioni" (art. 2 e art. 3 del DPCM del 3 novembre 2020) nonché ai soggetti che operano nei settori economici individuati nell'Allegato 2 ovvero che esercitano attività alberghiera, attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del DPCM del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del DL 149/2020.

I versamenti sospesi saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

La stima si basa sui versamenti mensili delle imposte interessate dalla sospensione tenendo conto del perimetro dei soggetti individuati dalla disposizione. Ad ogni soggetto sono state abbinate le informazioni relative al codice attività, al fatturato, alla regione di domicilio fiscale o sede legale e alla variazione di fatturato registrata nel mese di novembre.

I versamenti riferiti ai soggetti così individuati sono stati rivalutati per stimare il gettito del mese di dicembre 2020, considerando gli effetti della crisi epidemiologica in corso e le sue conseguenze sulle diverse attività economiche.



Nel complesso si stima un **onere di 2.988 milioni di euro nel 2020** e un corrispondente maggior gettito nel 2021, come indicato nella tabella seguente:

	2020	2021
Ritenute	-683	683
Addizionale regionale	-48	48
Addizionale comunale	-21	21
Iva	-2.236	2.236
Totale	-2.988	2.988

Importi in milioni di euro

Con riferimento ai versamenti contributivi la stima del minor gettito è stata effettuata basandosi:

- sul monte retributivo del mese di dicembre 2019 tenendo conto dei provvedimenti di agevolazione contributiva vigenti per la valutazione del comma 3;
- sulla stima delle minori entrate per ritenute alla fonte relative ai redditi da lavoro dipendente per la valutazione dei commi 1 e 2.

Nel complesso per i contributi previdenziali e assistenziali si stima un onere per **minor gettito di 937 milioni di euro nel 2020** e un corrispondente maggior gettito nel 2021.

Agli oneri recati dall'articolo in esame, valutati in complessivi 3.925 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Art. 3

(Proroga del termine per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e Irap)

La disposizione non determina effetti finanziari negativi trattandosi di un intervento procedurale.

Art. 4

(Proroga termini definizioni agevolate)

Tenendo conto dell'andamento della riscossione derivante dalla “rottamazione-ter” e dal “saldo e stralcio” e considerando in particolare i pagamenti già effettuati dai contribuenti nonostante il differimento al 10 dicembre 2020 del termine di versamento di tutte le rate di tali istituti agevolativi in scadenza nell'anno in corso, la stima degli effetti del rinvio al 1° marzo 2021 della scadenza per il pagamento delle somme ancora dovute per le rate 2020 è riportata nella tabella che segue:

<i>dati in miliardi di euro</i>	Anno 2020	Anno 2021
Impatto sul gettito	-0,95	0,95
Erario	-0,53	0,53
Enti previdenziali	-0,31	0,31
Altri enti	-0,11	0,11



In particolare, sul saldo netto da finanziare, la componente erariale determina effetti solo in termini di cassa trattandosi di riscossione di carichi affidati all'agente della riscossione negli esercizi pregressi, nei quali tali importi sono già stati accertati.

All'onere recato dalla disposizione si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Art. 5

(Proroga versamenti prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773)

Il comma 1 dell'articolo prevede minori introiti per il 2020.

Nei mesi di novembre e dicembre è previsto il pagamento del saldo del 5 bimestre PREU nonché i primi 3 acconti del sesto bimestre 2020 oltre alle ultime due rate delle precedenti proroghe previste dall'articolo 69, comma 1 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e dall'articolo 18, comma 8-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, che fissavano come termine ultimo il 18 dicembre 2020.

Il comma 1 ha ad oggetto solamente il versamento del saldo e del canone concessorio del 5 bimestre PREU per il quale si prevede un versamento entro il 18 dicembre di una quota pari al 20% del dovuto prorogando al 2021 il versamento della restante quota.

Il saldo PREU del 5 bimestre è stimato in circa **685 milioni di euro**, mentre il canone concessorio ammonta a **circa 14 milioni di euro**.

Per effetto di tale comma i concessionari verseranno circa **140 milioni di euro**, mentre il restante 80% (pari a circa **559 milioni di euro**) saranno versati a partire dal 22 gennaio 2021, con facoltà di rateizzazione e ultima rata da pagarsi entro il 30 giugno 2021.

Viene, pertanto, spostato sull'esercizio 2021 un importo pari a **559 milioni di euro**.

Agli oneri derivanti dalla disposizione si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Art. 6

(Estensione dell'applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2020 ad ulteriori attività economiche)

La disposizione in esame estende a ulteriori codici ATECO (elencati nell'allegato 1) il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2020 (Decreto Ristori 1), previsto per tutto il territorio nazionale.

Pertanto, al fine di stimare i relativi oneri finanziari è stata adottata la stessa metodologia applicata in occasione della stima effettuata per la sopra richiamata disposizione del Decreto Ristori 1.

In particolare, sono stati anzitutto considerati i contributi risultanti dalle istanze presentate ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020 (Decreto Rilancio), limitatamente ai soggetti che avevano dichiarato all'Agenzia delle Entrate, come attività prevalente (modelli AA7/AA9), uno dei codici ATECO elencati nell'allegato 1. A questi soggetti il nuovo contributo a fondo perduto sarà erogato automaticamente, accreditando il conto sul quale era stato erogato il contributo di cui all'articolo 25 del Decreto Rilancio.

All'ammontare dei contributi così individuato è stata applicata la percentuale prevista dall'allegato 1 per ciascun codice ATECO.



Inoltre, occorre tener conto che il nuovo contributo a fondo perduto potrà essere richiesto anche dai soggetti che non avevano presentato istanza ai sensi dell'articolo 25 del Decreto Rilancio, anche con ricavi e compensi annui maggiori di 5 milioni di euro.

La stima di tale platea di soggetti (per coloro che avevano dichiarato ricavi e compensi annui fino a 5 milioni di euro) è stata effettuata come differenza, per codice ATECO e fascia di ricavi/compensi, tra i seguenti due insiemi:

- soggetti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi 2018 (ultima disponibile) o la dichiarazione IVA 2019 (ultima disponibile);
- soggetti che hanno richiesto il contributo di cui all'articolo 25 del Decreto Rilancio.

L'importo del contributo da attribuire a tali soggetti aggiuntivi è stato stimato applicando, per codice ATECO e fascia di ricavi/compensi, il "nuovo" contributo medio da attribuire ai soggetti che già avevano presentato istanza ai sensi dell'articolo 25 del Decreto Rilancio.

Invece, per i soggetti con ricavi e compensi annui maggiori di 5 milioni di euro è stato calcolato l'ammontare medio mensile individuale del volume d'affari IVA dichiarato per il 2019. L'onere finanziario è stato stimato applicando al suddetto volume d'affari medio la percentuale di contributo del 10% e poi la percentuale prevista per ciascun codice ATECO.

In base alla metodologia sopra descritta, gli oneri finanziari complessivi derivanti dalla disposizione in esame possono essere stimati in 446 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare. Considerato che nel 2020 sarà possibile erogare solo i nuovi contributi automatici a coloro che avevano già presentato istanza ai sensi dell'articolo 25 del Decreto Rilancio, i suddetti oneri sono così suddivisi tra gli esercizi 2020 e 2021 in termini di fabbisogno e indebitamento netto:

Contributo a fondo perduto	Anno di erogazione	Ammontare (milioni di euro)
Automatico	2020	108
Nuove istanze	2021	338
	Totale	446

All'onere recato dalla disposizione si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Art. 7

(Razionalizzazione dell'istituto della rateizzazione)

L'intervento normativo di razionalizzazione dell'istituto della rateizzazione ex art. 19 del DPR n. 602/1973 non determina effetti finanziari negativi.

Le previsioni consentono una razionalizzazione dell'istituto della rateizzazione ex art. 19 del DPR n. 602/1973 prevedendo che, a seguito del pagamento della prima rata, si estinguano le procedure esecutive allo stato iniziale per le quali l'attuale disciplina contempla la sola improseguibilità. Al contempo si mantengono inalterate le garanzie a presidio del credito.

Per le richieste di rateizzazione che verranno presentate dalla data di entrata in vigore della disposizione e fino a tutto il 2021 si prevede l'innalzamento della soglia (da 60.000 euro a 100.000 euro), oltre la quale è necessario per il debitore documentare la propria temporanea situazione di



difficoltà economica. Ciò consentirà di semplificare, nel periodo interessato dall'emergenza epidemiologica, l'accesso all'istituto della rateizzazione che rappresenta la principale modalità di estinzione dei debiti affidati alla riscossione coattiva. Tenendo conto che già a normativa attuale, i dinieghi alle istanze di dilazione per insussistenza della situazione di difficoltà finanziaria rilevata dalla documentazione presentata a corredo della richiesta di rateizzazione sono assolutamente marginali, l'intervento di innalzamento della soglia in argomento non è valutata idonea a comportare effetti finanziari ma consentirà, al contrario, di semplificare ulteriormente per tutto il 2021 l'accesso all'istituto della rateizzazione eliminando così oneri amministrativi ai cittadini alle imprese nonché all'Agente della riscossione.

Altrettanto neutri dal punto di vista degli effetti finanziari, vengono valutati gli altri interventi straordinari sull'istituto della rateizzazione.

Infatti, sia l'incremento da 5 a 10 del numero di rate il cui mancato pagamento determina la decadenza dalla dilazione sia la possibilità di rateizzare nuovamente, senza saldare le rate scadute alla data di presentazione della relativa richiesta, i carichi per i quali è intervenuta la decadenza dal beneficio del pagamento rateale anteriormente alla data di inizio della sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis del decreto legge n.18/2020 – purché la richiesta di rateazione sia presentata entro il 31 dicembre 2021 – non vengono valutati idonei a determinare effetti negativi in quanto, considerato l'attuale contesto socio-economico determinato dall'emergenza epidemiologica, è altamente probabile che i contribuenti sarebbero comunque impossibilitati a corrispondere tutte le rate scadute dei vecchi piani di dilazione decaduti per poter ottenere un nuovo piano di pagamento rateale (e avere quindi la possibilità di regolarizzare la propria situazione debitoria) nonché a rispettare con puntualità le scadenze mensili del nuovo piano di pagamento concesso.

Analogamente, con riferimento alla estensione della possibilità di poter usufruire dell'istituto della rateizzazione ex art. 19 del DPR n. 602/73 ai carichi pregressi per i quali non è stato versato quanto dovuto per le passate definizioni agevolate (c.d. "rottamazione 1", prevista dall'art. 6 del DL n. 193/2016 e c.d. "rottamazione-bis", prevista dall'art. 1, comma 4, del DL n. 148/2017), non si stimano, prudenzialmente, effetti finanziari in considerazione della già manifestata difficoltà ad adempiere le somme dovute per le misure agevolative.

Art. 8

(Individuazione dei soggetti esenti dal versamento IMU)

La disposizione prevede che l'esenzione della prima e della seconda rata IMU prevista dall'art. 177 del D.L. n. 34/2020, dall'art. 78 del D. L. n. 104/2020, dall'art. 9 del D. L. n. 137/2020 e dall'art. 5 del D. L. n. 149/2020 riguarda i soggetti passivi dell'IMU e non i proprietari. Per beneficiare dell'agevolazione tali soggetti devono essere gestori dell'attività esercitata negli immobili esentati.

Ai fini degli effetti finanziari, la stima indicata nelle relazioni tecniche dei provvedimenti sopra menzionati è stata effettuata sulla base dei versamenti IMU imputabili ai codici ATECO corrispondenti alle attività economiche che si intendevano agevolare. Le quantificazioni tenevano conto del requisito che il proprietario dovesse essere gestore dell'attività. Va peraltro rilevato che la metodologia utilizzata, che rappresenta l'unica possibile in base ai dati a disposizione, ha di fatto considerato i versamenti di tutti i soggetti passivi IMU (va ricordato che quelli imputabili ai soli proprietari rappresentano la quasi totalità dei versamenti).

Anche nei casi in cui la stima è stata effettuata mediante incrocio dei dati catastali e dei versamenti, come nel caso di alberghi e pensioni (immobili classificati nella categoria D2) e cinema e teatri (immobili classificati nella categoria D3), la stima è stata improntata a criteri di prudenzialità considerando di fatto i soggetti passivi IMU.



Alla luce di quanto sopra indicato, alla disposizione in esame non si ascrivono ulteriori effetti finanziari rispetto a quelli già indicati nelle predette relazioni tecniche.

Art. 9

(Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo e degli incaricati alle vendite)

Per fronteggiare l'emergenza economica conseguente al Covid-19 sono stati varati una serie di provvedimenti normativi tra i quali il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 che all'art. 15 ha riconosciuto un'indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro ad alcune particolari categorie di lavoratori più esposte.

La disposizione in esame, riportata in allegato, intende riconoscere:

- al comma 1 **una indennità pari a 1000 euro** a favore delle stesse categorie di lavoratori di cui al citato decreto-legge n. 137/2020 ancora in sofferenza economica a causa del perdurare dell'epidemia Covid 19;
- ai commi 2,3, 5 e 6 **una indennità pari a 1000 euro** a favore delle stesse categorie di lavoratori di cui al citato decreto-legge n. 137 che presentano determinati requisiti, principalmente estensivi, rispetto a quanto già disciplinato dallo stesso decreto-legge n. 137 **da erogarsi previa nuova domanda da presentare entro il 15 dicembre pv.**

In particolare, ai commi 2,3,5 e 6 si intende tutelare:

- **lavoratori dipendenti stagionali nel settore del turismo e degli stabilimenti termali** che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del proponendo decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione; la medesima indennità è riconosciuta, alle stesse condizioni, ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali (**comma 2**);

- **lavoratori delle seguenti categorie:**

a) **dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali** che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e **la data di entrata in vigore del proponendo decreto** e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;

b) **intermittenti**, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e **la data di entrata in vigore del proponendo decreto**;

c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e **il giorno precedente la data di entrata in vigore del presente decreto** siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17 marzo **2020** alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;

d) **incaricati alle vendite a domicilio** di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto



1995, n. 335, alla data **di entrata in vigore del proponendo decreto** e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (**comma 3**).

I soggetti di cui al comma 3, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:

- a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
- e) b) titolari di pensione.

Ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati, è riconosciuta una indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro:

- a) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto-legge di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
- b) titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
- c) assenza di titolarità, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto-legge, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente (**comma 5**)

• **Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo** con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 **alla data di entrata in vigore del presente decreto** al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione, **né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, né titolari di contratto di lavoro intermittente** con corresponsione dell'indennità di disponibilità di cui all'art. 16 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, è riconosciuta un'indennità pari a 1000 euro. La medesima indennità viene erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro. (**comma 6**)

Con riguardo ai lavoratori **iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo** il requisito di non essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente si riferisce esclusivamente a contratti di lavoro a tempo indeterminato.

Si precisa che le indennità di cui ai commi 1,2,3, 5 e 6 non sono cumulabili tra loro.

La domanda per le indennità di cui ai commi 2, 3, 5 e 6 è presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.

Sulla base di:

- recenti dati amministrativi relativi alle domande pervenute, accolte ed accoglibili riguardanti l'indennità di cui trattasi. Particolare attenzione è stata rivolta ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali per i quali si è rivista la stima originaria delle domande attese alla base del decreto interministeriale 13 luglio 2020, n. 12 ed anche del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (stima originaria 170.000 domande attese) recentemente rivista (85.000 attese);
- ipotesi di aumento dei potenziali beneficiari per effetto del carattere principalmente estensivo della proposta normativa;



- ipotesi di recupero (parziale) delle domande respinte;
- specifica indicazione, di carattere estensivo, per i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo di:
 - ✓ non compatibilità dell'indennizzo esclusivamente per i contratti di lavoro a tempo indeterminato e per i contratti intermittenti con corresponsione di indennità di disponibilità;
 - ✓ incompatibilità con il lavoro dipendente alla data del 19 maggio anziché del 19 luglio (data di entrata in vigore del DL 34/2020)

si stima che i potenziali beneficiari dell'indennizzo sono complessivamente pari a 455.000 lavoratori come riportato nella tabella che segue.

Riepilogo dei dati relativi all'indennizzo erogato a favore di lavoratori danneggiati dal Covid-19	
Categoria lavoratori	Domande attese (in migliaia)
Lav. Dipendenti stagionali turismo	186,5
Lavoratori spettacolo	52,5
Stagionali altri settori	53,0
Intermittenti	46,9
Autonomi occasionali	4,2
Venditori a domicilio	6,9
Lavoratori tempo deter. Turismo (*)	105,0
Totale	455,0

Con riferimento, poi, al comma 10 che differisce al 15 dicembre (dal 13 novembre scorso) i termini per la presentazione delle domande dell'indennizzo di cui all'art.9 del Dl 104/2020 e differisce pure i termini per la presentazione delle domande di indennizzo di cui all'art. 15 del DL 137/2020 dal 30 novembre al 15 dicembre 2020 si stimano:

- 1.500 beneficiari per domande dell'indennizzo di cui all'art.9 del Dl 104/2020 che tenuto conto degli indennizzi riconducibili a tale articolo comportano un onere pari a **4,5 milioni** di euro da imputarsi agli oneri del 2021
- 3.500 beneficiari per domande dell'indennizzo di cui all'art.15 del Dl 137/2020 che tenuto conto degli indennizzi riconducibili a tale articolo comportano un onere pari a **7,0 milioni** di euro da imputarsi agli oneri del 2021



Complessivamente dal comma 10 derivano maggiori oneri per 11,5 milioni nell'anno 2021.

Pertanto, dalla proposta in esame risultano maggiori oneri per la finanza pubblica pari a **466,5 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare per l'anno 2020 e, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, 440 milioni di euro per l'anno 2020 riferibile al comma 1 e 26,5 milioni di euro nell'anno 2021 riferibili ai commi 2,3,5, 6 e 10.**

Art. 10

(Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche)

La disposizione è finalizzata ad incrementare le risorse per le misure di ristoro a fondo perduto destinate alle associazioni sportive dilettantistiche e società sportive dilettantistiche poste in essere dal Dipartimento per lo sport a seguito delle disposizioni contenute nei DL 34/2020, 137/2020 e 149/2020.

FONDO PERDUTO 2020		
AZIONE	NR ASSOCIAZIONI	IMPORTO
doppio ristoro: raddoppio automatico degli importi erogati a giugno	15.597	81.502.056,00
ristori per le nuove domande pervenute	22.926	89.931.174,00
TOTALE		171.433.230,00

Come si evince dalla tabella sopra riportata, per far fronte alle richieste pervenute a seguito degli avvisi di evidenza pubblica posti in essere dal Dipartimento per lo Sport sono necessarie risorse pari a 171.433.230 euro complessive. In considerazione dell'evidenza che il "Fondo Unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche", istituito ai sensi del DL. 137/2020, come integrato dall'art. 29 del D.L. 149/2020, gode di una dotazione complessiva pari ad euro 80.000.000, la norma prevede un incremento di 92.000.000 euro.

All'onere recato dalla disposizione si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Art. 11

(Disposizioni a favore dei lavoratori sportivi)

La misura – che reitera per il mese di dicembre 2020 la misura di sostegno economico già prevista dall'art. 17 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 18 e dall'art. 98 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, nella misura elevata ad 800 euro stabilita dal suddetto art. 17 – si rende necessaria in quanto i compensi erogati nell'«esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche» e nello svolgimento di «rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche», unitariamente considerati all'interno



dell'art. 67, comma 1, lettera m), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, sono classificati dal legislatore tra i “redditi diversi”. Tale qualificazione normativa preclude, per i rapporti di lavoro in esame, la possibilità di imporre il pagamento dei contributi previdenziali della Gestione separata (cfr. Circolare INPS n. 42 del 26 febbraio 2003).

I predetti lavoratori (le cui mansioni possono essere anche molto diversificate, includendo: tecnici, istruttori, atleti, collaboratori amministrativi e gestionali), in quanto non iscritti all'assicurazione obbligatoria e alla gestione separata, rimarrebbero esclusi dall'erogazione della misura di aiuto accordata in favore di autonomi, professionisti e collaboratori coordinati e continuativi «iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335».

In ragione della particolarità del comparto lavorativo in esame e per ragioni di equità, si è ritenuto necessario escludere i soggetti percipienti altri redditi da lavoro.

Il numero complessivo delle associazioni e società sportive dilettantistiche presenti nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche, istituito per conferire il riconoscimento ai fini sportivi, ammonta a 120.801 unità.

Nell'ambito di questa platea, alla luce dei dati emersi dall'istruttoria svolta dagli uffici (in larga misura basati sul monitoraggio nel frattempo effettuato dalla società Sport e Salute s.p.a. in relazione alle domande presentate dai soggetti interessati all'erogazione dell'analoga misura prevista per i mesi di marzo, aprile, maggio, giugno e novembre 2020), è prudenziale stimare che siano almeno 209.601 i soggetti che svolgono l'attività di collaboratore sportivo come esclusiva fonte di reddito, per un ammontare complessivo pari a circa 170 milioni di euro. Si prevede, inoltre, che le eventuali somme residue risultanti all'esito della corresponsione dell'indennità per il mese di dicembre a tutti gli aventi diritto, saranno distribuite in parti uguali ai medesimi beneficiari sino all'esaurimento delle risorse di cui al comma 4 del presente articolo.

Ai fini del computo del numero dei collaboratori sportivi in esame, è utile ricordare che nel modello di certificazione unica che le associazioni e società dilettantistiche inviano annualmente all'Agenzia delle Entrate, vengono indicati con la causale N tutti i compensi sportivi erogati ai sensi dell'art. 67, lettera m), del TUIR. Ebbene, dai dati forniti dall'Agenzia delle Entrate, è risultato che, nel 2019, il numero dei collaboratori sportivi è risultato pari a 429.238; mentre, nel 2018, gli stessi collaboratori erano 452.229. Ovviamente, i dati appena riferiti non equivalgono alla platea dei beneficiari della misura indennitaria in esame, la quale è ristretta a coloro che percepiscano i compensi di cui all'art. 67, lettera m), del TUIR, quale unica fonte di reddito.

All'onere recato dalla disposizione si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Art. 12

(Misure urgenti per il sostegno dei settori turismo e cultura e per l'internazionalizzazione)

La norma dispone l'incremento di fondi emergenza del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. In particolare:

1) al comma 1 il fondo di parte corrente di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n.27, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, sul cap. 1919 pg. 1 “Fondo per il finanziamento di interventi a sostegno dei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo etc.” afferente il Centro



di responsabilità amministrativa 2 – Segretariato generale, è incrementato di 90 milioni di euro per l'anno 2021, così da consentire il ristoro di numerosi operatori già identificati da precedenti bandi;

2) al comma 2 si incrementa di 10 milioni di euro per l'anno 2020 il fondo di cui all'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, sul cap. 6834 pg. 1 "Fondo per il sostegno delle agenzie di viaggio e dei tour operator a seguito delle misure di contenimento del covid-19" afferente il Centro di responsabilità amministrativa 16 – Direzione generale turismo. Si prevede poi l'estensione del predetto fondo al ristoro delle imprese, non soggette a obblighi di servizio pubblico, autorizzate ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e delle relative leggi regionali di attuazione, esercenti, mediante autobus scoperti, le attività riferite al codice ATECO 49.31.00;

3) al comma 3 si incrementa di 350 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni per l'anno 2021 il fondo emergenze imprese e istituzioni culturali, di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, sul cap. 2062 pg. 1 "Fondo per le emergenze a favore delle imprese e delle istituzioni culturali, nonché di musei e istituti non appartenenti allo stato o agli enti locali" afferente il Centro di responsabilità amministrativa 2 – Segretariato generale, così da consentire il ristoro di numerosi operatori già identificati da precedenti bandi. Di tali risorse, un importo pari a complessivi 350 milioni di euro sarà destinato al ristoro del settore delle fiere e dei congressi, in particolare a operatori già identificati da precedente bando.

Il comma 4 dispone la non concorrenza alla formazione della base imponibile IRPEF.

La disposizione precisa che i contributi percepiti ai sensi dell'articolo **degli articoli 72, comma 1, lettera d) e 89** del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, nonché degli articoli 182, comma 1, e 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, **nonché dell'articolo 91, comma 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126**, non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rilevano altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, né alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. La disposizione, sotto l'aspetto strettamente finanziario, configura una rinuncia a maggior gettito.

Il comma 5 reca una disposizione ordinamentale relativa alla validità dei DURC in corso di validità al 29 ottobre 2020, e pertanto non determina effetti finanziari negativi.

Al comma 6 si prevede un rifinanziamento di 400 milioni di euro per l'anno 2020 del "fondo 394". Trattandosi, per espressa previsione della norma istitutiva, di un fondo destinato ad erogare unicamente crediti, la disposizione non ha effetti in termini di indebitamento netto, ma solo in termini di saldo netto da finanziare e in termini di fabbisogno per 400 milioni di euro nell'anno 2020.

Il medesimo comma 6 prevede anche un rifinanziamento del fondo per la promozione integrata istituito dall'articolo 72 del decreto-legge n. 18/2020, con esclusivo e specifico riferimento alla componente del fondo dedicata ai cofinanziamenti a fondo perduto alle imprese che ottengono crediti agevolati a valere sul fondo 394. Tale componente è prevista dall'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 18/2020. Poiché la destinazione del rifinanziamento di tale componente è espressamente previsto dalla disposizione normativa, non sarà necessario alcun decreto interministeriale di riparto a valle della norma primaria in esame. Trattandosi di componente a fondo



perduto, il maggiore onere della disposizione in esame, è pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, in termini di saldo netto da finanziare, fabbisogno e indebitamento netto.

Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 860 milioni di euro per l'anno 2020 e a 140 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Art. 13

(Misure in materia di integrazione salariale)

La norma in esame prevede la concessione dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga di cui all'articolo 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, anche in favore dei lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149. Dunque relativamente alle settimane previste dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, sarebbe consentito anche ai lavoratori assunti dalle aziende dalla data del 14 agosto fino al 9 novembre 2020 l'accesso alla cassa integrazione con causale Covid-19. Per questi lavoratori resterebbe al massimo un mese di integrazione salariale, quello di dicembre 2020, con effetti finanziari che si riverberano sul 2021 in virtù dei tempi di adozione della misura e delle procedure applicative.

Per quanto attiene la definizione della platea di lavoratori interessati dalla norma è stata effettuata aumentando le platee definite nella relazione tecnica relativa all'art. 12 del DL 137/2020 di un ulteriore 3% tenendo conto che si tratta di un collettivo relativamente poco numeroso trattandosi di lavoratori assunti dalla data di assunti dal 14 agosto al 9 novembre 2020. Si tenga inoltre presente che l'incidenza dei beneficiari di integrazione salariale sul complesso dei lavoratori assunti dopo il 14 agosto 2020 dovrebbe essere inferiore agli altri lavoratori riguardando presumibilmente settori economici marginalmente toccati dalla crisi. Si ipotizza la durata dei trattamenti mediamente di 4 settimane.

Il maggior onere derivante dal provvedimento in esame è stato quantificato sulla base delle stesse basi tecniche utilizzate ai fini della quantificazione dell'art 12 del DL 137/2020.

Nella tabella seguente sono riportati gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni previste dalla norma in esame:



Stima oneri per ulteriori 4 settimane di CIGO, Assegno Ordinario e CIGD, entrate dovute a contribuzione addizionale per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del decreto

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

Tipologia di intervento	Onere per prestazioni e coperture figurative								Entrate per contribuzione addizionale (milioni di euro) (B)
	Numero beneficiari	Numero settimane	Numero medio mensile ore fruito	Importo medio orario Prestazione + ANF (euro)	Importo medio orario Copertura figurativa (euro)	Onere per Prestazioni + ANF (milioni di euro)	Onerer per Copertura figurativa (milioni di euro)	Totale (A)	
Anno 2021									
Ordinaria	10.200	4	79,5	5,8	3,8	-4,2	-2,8	-7,0	0,3
Fondi di solidarietà	29.800	4	71,6	5,7	3,6	-10,9	-7,0	-17,9	0,8
Deroga	18.300	4	64,8	5,8	3,7	-6,2	-4,0	-10,2	0,4
Totale	58.300	4	70,8			-21,3	-13,8	-35,1	1,5

Dalle maggiori entrate contributive derivanti dall'applicazione del contributo addizionale derivano effetti finanziari come sotto rappresentati.

(- effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica; valori in milioni di euro)

	maggiori entrate contributive (contributo addizionale)	effetti fiscali indotti	effetto complessivo
2021	1,5	0,0	1,5
2022		-0,6	-0,6
2023		0,2	0,2
2024			0,0

Pertanto dalla disposizione in esame derivano:

- Saldo netto da finanziare - maggiori oneri per l'anno 2021 pari a 35,1 milioni di euro; 1,5 milioni di euro maggiori entrate derivanti dalla disposizione medesima (minori spese per snf) nonché minori entrate pari a 0,6 milioni di euro per l'anno 2022.
- Indebitamento netto e fabbisogno - maggiori oneri per l'anno 2021 pari a 21,3 milioni di euro; 1,5 milioni di euro maggiori entrate derivanti dalla disposizione medesima (minori spese per snf) nonché minori entrate pari a 0,6 milioni di euro per l'anno 2022.

Art. 14

(Disposizioni d'urgenza per lo svolgimento delle elezioni suppletive per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica per l'anno 2020)



La norma interviene in materia di elezioni suppletive della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 15

(Differimento delle elezioni degli organismi della rappresentanza sindacale)

La norma reca misure per la rappresentatività sindacale ai fini della contrattazione collettiva all'interno dell'Amministrazione pubblica. La disposizione, di natura ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 16

(Rinvio del federalismo fiscale)

Il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 detta i nuovi criteri che dovranno costituire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i meccanismi di finanziamento del complesso delle spese delle regioni a statuto ordinario basati su compartecipazioni delle stesse regioni al gettito di tributi erariali, su tributi regionali, nonché su meccanismi perequativi.

L'articolo 46, comma 1, del decreto legge n. 124 del 2019 ha, da ultimo, rinviato all'anno 2021 i predetti meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali, confermando, al fine di garantire la neutralità finanziaria della proroga, fino all'anno 2020 i criteri di determinazione dell'aliquota di compartecipazione all'IVA come disciplinati dal decreto legislativo n. 56 del 2000.

La norma in esame, tenuto conto della complessa procedura per l'avvio del nuovo meccanismo di finanziamento, rinvia ulteriormente l'avvio dello stesso all'anno 2023 confermando per gli anni 2021 e 2022 i criteri di determinazione dell'aliquota di compartecipazione all'IVA, come disciplinati dal d.lgs. n. 56 del 2000.

Conseguentemente la disposizione in esame non determina effetti negativi sulla finanza pubblica.

Art. 17

(Disposizioni in materia di razionalizzazione del modello contrattuale del Ministero dell'economia e delle finanze con la SOGEI Spa)

Il provvedimento definisce un nuovo modello relazionale tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Sogei S.p.A., per la conduzione e sviluppo dei sistemi e dei servizi informatici, strettamente connessi con le esigenze delle singole strutture del MEF. Analogo modello è previsto per i rapporti tra Corte dei Conti e Sogei S.p.A.. In particolare, si prevede che ciascuna struttura, in relazione alle proprie competenze e peculiarità operative, stipuli un disciplinare con SOGEI, promuovendo un assetto orientato all'erogazione di servizi tecnologici avanzati coerenti con le strategie e la mission delle parti.

Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ma si prevede che attraverso il nuovo modello relazionale potranno conseguirsi risparmi nei costi di conduzione dei sistemi, potendo beneficiare delle economie di scala ottenibili con l'utilizzo degli asset infrastrutturali di SOGEI.

Art. 18

(Responsabilità per l'inadempimento degli obblighi previsti dall'articolo 52, comma 7, legge 24 dicembre 2012, n. 234 e risoluzione controversie internazionali)



Commi 1 e 2. L'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come sostituito dall'articolo 14, comma 1, lett. b), della legge 29 luglio 2015, n. 115, ha istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico il Registro nazionale degli aiuti di Stato al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

Con il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 31 maggio 2017, n. 115, è stato adottato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato.

In particolare, il comma 7 del citato articolo 52 prevede che l'inadempimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 3 nonché al secondo periodo del presente comma è rilevato, anche d'ufficio, dai soggetti di cui al comma 1 e comporta la responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti. L'inadempimento è rilevabile anche dall'impresa beneficiaria ai fini del risarcimento del danno.

La disposizione prevede l'interpretazione autentica di quanto disposto dall'articolo 52, comma 7, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come non applicabile agli aiuti di cui all'articolo 10 del D.M. 31 maggio 2017, n. 115, assume carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La disposizione di cui al **comma 3** non determina effetti dato il tenore ordinamentale della stessa.

La disposizione di cui al **comma 4** non determina effetti trattandosi di un intervento ordinamentale finalizzato ad uniformare la disciplina degli interessi applicabili nell'ambito di procedure amichevoli, anche in coerenza con la misura vigente relativa alle procedure amichevoli individuali di cui all'articolo 19 del Decreto legislativo 49/2020.

Art. 19

(Facoltà di estensione del termine di durata dei fondi immobiliari quotati)

La norma non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Si tratta di una misura volta a proteggere l'interesse dei partecipanti ai fondi immobiliari quotati di prossima scadenza. In ragione della crisi da COVID-19 i gestori dei fondi immobiliari potrebbero infatti vedersi costretti a liquidare, con un forte sconto, i beni immobiliari di proprietà dei fondi da essi gestiti al fine di rispettare il termine di durata dei propri prodotti di gestione collettiva. La vendita a forte sconto potrebbe comportare una significativa diminuzione dei ritorni per gli investitori di ciascun fondo. La possibilità per i gestori di beneficiare di una proroga straordinaria del termine di durata dei fondi immobiliari quotati potrebbe, conseguentemente, contribuire ad evitare un eventuale pregiudizio (minori ritorni) per gli investitori *retail* in fondi immobiliari quotati proprio in ragione di quel maggiore “*need of protection*” di cui necessitano tali investitori rispetto agli investitori professionali. Tale facoltà potrebbe aggiungersi a quella di avvalersi del “periodo di grazia ordinario”, così come previsto attualmente dall'articolo 11 paragrafo 2 del DM n. 30/2015. In particolare, i gestori dei fondi immobiliari *retail* e quotati che non si siano ancora avvalsi del “periodo di grazia ordinario” potrebbero valutare se utilizzare prima la facoltà di estensione “straordinaria e biennale” di cui alla presente proposta di modifica ed avvalersi del “periodo di grazia ordinario” solo in un secondo momento. Per fini di chiarezza si è ritenuto opportuno prevedere che il “periodo di grazia ordinario” possa essere utilizzato solo dopo essersi prima avvalsi di quello “biennale e straordinario”. Ciò in ragione del divieto, previsto nella presente proposta di modifica normativa, di prelevare dal fondo commissioni di incentivo durante il periodo “biennale e straordinario”. In ogni caso, i fondi



immobiliari che si siano già avvalsi del “periodo di grazia ordinario” alla data di entrata in vigore delle modifiche potrebbero comunque beneficiare anche del periodo “straordinario e biennale”.

In un’ottica di semplificazione normativa è stato previsto il mero rinvio alle disposizioni di cui all’articolo 22, dal comma 5-quater al comma 5-novies, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, in quanto compatibili. In particolare, la normativa di cui all’articolo 22 citato, cui si fa rinvio, si applica in tema di (i) modalità di convocazione dell’assemblea, svolgimento e deliberazione della stessa; (ii) contenuto dell’avviso di convocazione dell’assemblea; (iii) finalità della proroga straordinaria; (v) distribuzione dei proventi netti; (vi) obblighi di comunicazioni delle determinazioni assunte da parte delle società di gestione alle Autorità competenti.

Art. 20

(Misure per la funzionalità delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle forze armate, nonché per l'emersione del lavoro irregolare)

L’intervento normativo adegua il quadro delle risorse finanziarie a disposizione del Dipartimento della pubblica sicurezza affinché l’Amministrazione possa continuare a fare fronte agli accresciuti impegni relativi alle complesse e delicate attività connesse al riaccutizzarsi dell’emergenza sanitaria da COVID-19.

In questo senso, la disposizione mira ad assicurare la corresponsione dei trattamenti economici accessori e di altri emolumenti spettanti al personale delle Forze di polizia e al personale delle polizie locali messo a disposizione dei Prefetti ai sensi delle vigenti disposizioni.

Il **comma 1** mira ad aggiornare il quadro delle risorse finanziarie messe a disposizione delle Forze di polizia per fare fronte, dal 25 novembre al 31 dicembre 2020, ai diffusi e maggiori compiti emersi in relazione alle complesse attività preordinate al contenimento del COVID-19.

In particolare, la proiezione di spesa tiene conto del numero di unità giornaliera effettivamente impiegate durante la fase acuta del *lockdown* nei mesi di marzo e aprile 2020, quantificabili in 58.000 unità delle Forze di polizia (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza) e oltre 12.000 unità appartenenti alle Polizie Locali.

Stante il numero di unità coinvolte, il monte ore medio mensile pro-capite per il lavoro straordinario per esigenze connesse alla situazione emergenziale può essere determinato in 10 ore mensili, oltre quelle normalmente retribuite mensilmente con gli ordinari stanziamenti di bilancio.

L’elevato numero degli appartenenti alle Forze di polizia impiegati, la diversità delle qualifiche e/o gradi degli stessi ed il loro continuo avvicendamento rendono particolarmente difficoltosa l’individuazione delle singole qualifiche e/o gradi che verranno impiegate sul territorio e, pertanto, ai fini della quantificazione della spesa per lavoro straordinario viene ipotizzato un costo medio pro-capite di euro 19,79.

Per la Polizia di stato si prevede un impiego di 16.000 unità, 35.000 per l’Arma dei Carabinieri e 7.000 per la Guardia di Finanza.

La quantificazione dell’ordine pubblico tiene conto delle unità già assegnate ai reparti e, pertanto, la determinazione degli oneri è per il 30% per l’ordine pubblico fuori sede e per il 70 % per l’ordine pubblico in sede.

Nel dettaglio, le spese sono ripartite come segue.



A. POLIZIA DI STATO

Spese per il personale:

- Lavoro straordinario

Periodo considerato: (25 novembre – 30 novembre 2020)	n.	6 giorni
- Unità giornaliere impiegate:	n.	16.000
- Numero ore da liquidare pro-capite mensili	n.	10
- Numero ore da liquidare per il periodo considerato	n.	2
- Importo orario	€	19,79
n. 2 ore pro-capite x 16.000 unità € 19,79	€	633.280

Periodo considerato: (1 dicembre – 31 dicembre 2020)	n.	1 mese
- Unità giornaliere impiegate:	n.	16.000
- Numero ore da liquidare pro-capite mensili	n.	10
- Importo orario	€	19,79
n. 10 ore pro-capite mensili x 16.000 unità € 19,79	€	3.166.400

- **costo complessivo periodo 25 novembre – 31 dicembre 2020** **€ 3.799.680**

Ordine pubblico

Determinato in 16.000 le unità della Polizia di Stato impiegate in servizi di ordine pubblico in sede e fuori sede, si stima in una percentuale del 70% le unità in sede e nel restante 30% quello impiegato fuori sede.

La determinazione del fabbisogno tiene conto anche della diminuzione dei servizi di ordine pubblico stante la sospensione delle manifestazioni sportive, di consultazioni elettorali e di altri eventi politici, culturali etc.

La spesa media rilevata dall'andamento storico dei servizi in ordine pubblico è determinabile mediamente in circa 3.300.000,00 mensili di cui il 60% per attività di routine, da effettuarsi comunque indipendentemente dagli interventi connessi all'emergenza COVID 19, e pertanto la stima dei costi tiene in debita considerazione la quota disponibile di circa il 40% della spesa storica per un totale complessivo, per il periodo di 37 giorni, di € 1.628.000,00.

Di seguito la stima dei costi:

Periodo considerato: (25 novembre – 31 dicembre 2020)	n.	37 giorni
- Unità impiegate:	n.	16.000
- Stima costi fuori sede		
Unità (4.800 x € 29,43 x giorni 37)	€	5.226.768
- Stima costi in sede		
Unità (11.200 x € 17,25 x giorni 37)	€	7.148.400
Totale complessivo spesa per ordine pubblico	€	12.375.168
Quota disponibile sugli ordinari stanziamenti di bilancio	€	- 1.628.000

Ulteriore fabbisogno per servizi di ordine pubblico **€ 10.747.168**



RIEPILOGO PERSONALE POLIZIA DI STATO

Tipologia di spesa	Importo
Lavoro straordinario	3.799.680
Ordine Pubblico Fuori Sede e In Sede	10.747.168
T o t a l e	14.546.848

B. ARMA DEI CARABINIERI

Spese per il personale:

- Lavoro straordinario

Di seguito la stima dei costi:

Periodo considerato: (25 novembre – 30 novembre 2020)	n.	6 giorni
- Unità giornaliera impiegate:	n.	35.000
- Numero ore da liquidare pro-capite mensili	n.	10
- Numero ore da liquidare per il periodo considerato	n.	2
- Importo orario	€	19,79
n. 2 ore pro-capite x 35.000 unità € 19,79	€	1.385.300,00

Periodo considerato: (1 dicembre – 31 dicembre 2020)	n.	1 mese
- Unità giornaliera impiegate:	n.	35.000
- Numero ore da liquidare pro-capite mensili	n.	10
- Importo orario	€	19,79
n. 10 ore pro-capite mensili x 35.000 unità € 19,79	€	6.926.500

- **costo complessivo periodo 25 novembre – 31 dicembre 2020** **€ 8.311.800**

- Ordine pubblico

Determinato in 35.000 le unità dell'Arma dei Carabinieri impiegate in servizi di ordine pubblico in sede e fuori sede, si stima in una percentuale del 70% le unità in sede e nel restante 30% quello impiegato fuori sede.

La determinazione del fabbisogno tiene conto anche della diminuzione dei servizi di ordine pubblico stante la sospensione delle manifestazioni sportive, di consultazioni elettorali e di altri eventi politici, culturali etc.

La spesa media rilevata dall'andamento storico dei servizi in ordine pubblico è determinabile mediamente in circa 3.300.000 mensili di cui il 60% per attività di routine, da effettuarsi comunque indipendentemente dagli interventi connessi all'emergenza COVID 19, e pertanto la stima dei costi tiene in debita considerazione la quota disponibile di circa il 40% della spesa storica per un totale complessivo, per il periodo di 37 giorni, di € 1.628.000,00.

Di seguito la stima dei costi:



Periodo considerato: (25 novembre – 31 dicembre 2020)	n.	37 giorni
- Unità impiegate:	n.	35.000
- Stima costi fuori sede		
Unità (10.500 x € 29,43 x giorni 37)	€	11.433.555
- Stima costi in sede		
Unità (24.500 x € 17,25 x giorni 37)	€	15.637.125
Totale complessivo spesa per ordine pubblico	€	27.070.680
Quota disponibile sugli ordinari stanziamenti di bilancio	€	- 1.628.000
Ulteriore fabbisogno per servizi di ordine pubblico	€	<u>25.442.680</u>

RIEPILOGO PERSONALE ARMA CARABINIERI

Tipologia di spesa	Importo
Lavoro straordinario	8.311.800
Ordine Pubblico Fuori Sede e In Sede	25.442.680
T o t a l e	33.754.480

C. GUARDIA DI FINANZA

Spese per il personale:

- Lavoro straordinario

Di seguito la stima dei costi:

Periodo considerato: (25 novembre – 30 novembre 2020)	n.	6 giorni
- Unità giornaliera impiegate:	n.	7.000
- Numero ore da liquidare pro-capite mensili	n.	10
- Numero ore da liquidare	n.	2
- Importo orario	€	19,79
n. 2 ore pro-capite x 7.000 unità € 19,79	€	277.060

Periodo considerato: (1 dicembre – 31 dicembre 2020)	n.	1 mese
- Unità giornaliera impiegate:	n.	7.000
- Numero ore da liquidare pro-capite mensili	n.	10
- Importo orario	€	19,79
n. 10 ore pro-capite mensili x 7.000 unità € 19,79	€	1.385.300
- costo complessivo periodo 25 novembre – 31 dicembre 2020	€	<u>1.662.360</u>

- Ordine pubblico



Determinato in 7.000 le unità della Guardia di Finanza impiegate in servizi di ordine pubblico in sede e fuori sede, si stima in una percentuale del 70% le unità in sede e nel restante 30% quello impiegato fuori sede.

La determinazione del fabbisogno tiene conto anche della diminuzione dei servizi di ordine pubblico stante la sospensione delle manifestazioni sportive, di consultazioni elettorali e di altri eventi politici, culturali etc.

La spesa media rilevata dall'andamento storico dei servizi in ordine pubblico è determinabile mediamente in circa 1.500.000,00 mensili di cui il 60% per attività di routine, da effettuarsi comunque indipendentemente dagli interventi connessi all'emergenza COVID 19, e pertanto la stima dei costi tiene in debita considerazione la quota disponibile di circa il 40% della spesa storica per un totale complessivo, per il periodo di 37 giorni, di € 740.000,00.

Di seguito la stima dei costi:

Periodo considerato: (25 novembre – 31 dicembre 2020)	n.	37 giorni
- Unità impiegate:	n.	7.000
- Stima costi fuori sede		
Unità (2.100 x € 29,43 x giorni 37)	€	2.286.711
- Stima costi in sede		
Unità (4.900 x € 17,25 x giorni 37)	€	3.127.425
Totale complessivo spesa per ordine pubblico	€	5.414.136
Quota disponibile sugli ordinari stanziamenti di bilancio	€	- 740.000
Ulteriore fabbisogno per servizi di ordine pubblico	€	<u>4.674.136</u>

RIEPILOGO PERSONALE GUARDIA DI FINANZA

Tipologia di spesa	Importo
Lavoro straordinario	1.662.360
Ordine Pubblico Fuori Sede e In Sede	4.674.136
T o t a l e	6.336.496

D. POLIZIE LOCALI

L'estensione dei dispositivi di controllo all'intero territorio nazionale conseguentemente richiede una diversa programmazione delle unità impiegate tra tutte le Forze di Polizia richiedendo l'impiego anche delle Polizie locali così da mantenere il livello di controllo e contrasto al crimine da parte delle Forze di Polizia.

La proiezione di spesa viene effettuata sulla base delle unità che effettivamente si prevede di impiegare in tutte le Regioni per il controllo del territorio volto al rispetto delle disposizioni normative che vietano gli spostamenti, senza giustificato motivo, sia nell'ambito comunale che tra comuni.

Nei mesi di marzo e aprile risultano essere state impiegate, quotidianamente, in media 12.000 unità i cui servizi verranno confermati anche per il periodo 25 novembre – 31 dicembre 2020.



La proiezione di spesa tiene conto della sola indennità di ordine pubblico calcolata secondo l'importo previsto per i servizi in sede.

Di seguito la stima dei costi:

- Unità impiegate in servizi di ordine pubblico in sede n. 12.000
- Stima costi in sede n. 12.000 unità giornaliere x € 17,25 x giorni 37 € **7.659.000**

<u>TOTALE POLIZIE LOCALI</u>		
T o t a l e	€	7.659.000

**RIEPILOGO COMPLESSIVO DELL'ULTERIORE
PERIODO: 25 NOVEMBRE–31 DICEMBRE 2020**

Riepilogo complessivo dell'ulteriore fabbisogno da finanziare

Forza di Polizia	Importo
Polizia di Stato	14.546.848
Arma dei Carabinieri	33.754.480
Guardia di Finanza	6.336.496
Polizie Locali	7.659.000
Totale	62.296.824

Tipologia di spesa	Polizia di Stato	Arma Carabinieri	Guardia di Finanza	Polizie Locali	Totale
Lavoro Straordinario	3.799.680	8.311.800	1.662.360	0,00	13.773.840
Ordine Pubblico	10.747.168	25.442.680	4.674.136	7.659.000	48.522.984
Totale	14.546.848	33.754.480	6.336.496	7.659.000	62.296.824

Il **comma 2** autorizza per il 2020 le risorse finanziarie rese disponibili al fine di assicurare, per il periodo dal 1° novembre al 31 dicembre 2020, la piena funzionalità del dispositivo di soccorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione all'emergenza epidemiologica COVID-19 e l'ulteriore spesa necessaria garantire le attività di soccorso pubblico e di scorta tecnica in caso di trasferimento in condizioni di alto biocontenimento connesse ai compiti di contenimento della diffusione del COVID-19 demandati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.



In relazione al primo aspetto, la necessità di incremento dello stanziamento per prestazioni di lavoro straordinario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il fabbisogno di euro 4.646.160 è stato quantificato tenendo presente che:

- il trend di crescita delle assenze dal servizio registrato nelle ultime settimane comporta l'assenza quotidiana media di circa 600 unità di personale operativo che svolgono settimanalmente tre turni di servizio di dodici ore ciascuno e che dovranno essere sostituite per il periodo di isolamento da personale richiamato dal turno libero in orario straordinario;
- nel periodo considerato (nove settimane circa), ciascuna unità richiamata dal turno libero dovrà prestare settimanalmente 36 ore di lavoro straordinario.

Di seguito la stima dei costi per prestazioni straordinarie:

Periodo considerato (1° novembre - 31 dicembre 2020)	9 settimane
Unità di personale richiamate giornalmente dal turno libero	600
Numero di ore straordinarie settimanali per unità di personale	36
Numero di ore straordinarie per il periodo considerato (9x36x600)	194.400
Tariffa media compenso per lavoro straordinario (lordo Stato)*	€ 23,90
Onere complessivo dell'intervento (194.400x23,90)	€ 4.646.160

* L'importo orario equivale a quello medio lordo Stato dell'ora di straordinario rispetto alle qualifiche di personale che sono chiamate a svolgere il servizio, aggiornato per effetto degli incrementi determinati dall'attuazione dell'articolo 20 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120.

In relazione alla seconda esigenza rappresentata, l'impiego giornaliero di squadre specialistiche in aggiunta all'ordinario dispositivo di soccorso, viene previsto il potenziamento del dispositivo di soccorso destinato a far fronte all'emergenza in atto con quattro squadre composte ciascuna da 5 unità, alle quali si aggiungono 3 unità (per ciascuna squadra) di personale specialista NBCR per il contrasto del rischio biologico, per le principali città metropolitane maggiormente esposte al rischio COVID-19, dove operano squadre aggiuntive del CNVVF in regime di lavoro straordinario.

Conseguentemente, il fabbisogno è stato quantificato per assicurare, nel periodo preso in esame, un servizio integrativo h24 da parte di 32 unità complessive di personale.

In particolare il fabbisogno, relativamente al periodo dal 25 novembre al 31 dicembre 2020, viene calcolato con una quantificazione di 37 giorni per il 2020.

L'importo orario considerato (pari a 23,90 euro/ora) equivale a quello medio (lordo Stato) dell'ora di straordinario rispetto alle qualifiche di personale che saranno chiamate a svolgere il servizio aggiornato per effetto degli incrementi determinati dall'attuazione dell'articolo 20 del decreto legge n. 76 del 2020.

Nel dettaglio, le spese sono ripartite come segue.

Periodo considerato: 25 novembre – 31 dicembre 2020

Lavoro straordinario

Di seguito la stima dei costi:



- Unità giornaliere impiegate:	n.	32
- Totale ore da liquidare pro-capite mensili	n.	720
- Importo orario	€	23,90

costo complessivo rapportato a 37 giorni € **679.142**

TOTALE VIGILI DEL FUOCO

Straordinario unità richiamate giornalmente dal giorno libero	€	4.646.160
Straordinario squadre specialistiche	€	679.142
T o t a l e	€	5.325.302

Riepilogo generale

	Straordinario	Ordine pubblico
PS	3.799.680	10.747.168
CC	8.311.800	25.442.680
GdF	1.662.360	4.674.136
PolLoc		7.659.000
VVF	5.325.302	
Totali	19.099.142	48.522.984
	67.622.126	

Comma 3: L'intervento regolatorio permette di finanziare per il 2020 e il 2021 - fino alla cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 7 ottobre 2020 [31 gennaio 2021] - gli oneri per il pagamento delle prestazioni da lavoro straordinario e del compenso forfetario di impiego, necessario ad assicurare lo svolgimento degli accresciuti compiti assegnati tanto al personale militare costantemente impiegato nelle sale operative centrali e periferiche con funzioni di coordinamento per tutte le attività in atto espletate dalle Forze armate sull'intero territorio nazionale (attività di concorso, trasporto, logistico e infrastrutturale campale, etc.), quanto al personale militare medico, paramedico e di supporto, impiegato nei duecento "Drive Through" Difesa dell'Operazione Igea, volta ad incrementare su tutto il territorio nazionale la capacità quotidiana del Paese di effettuare tamponi a favore della popolazione, ovvero assegnato alle diverse strutture sanitarie sia della Difesa (Centri ospedalieri militari, Policlinico militare del Celio e le diverse strutture medico-campali dislocate sul territorio) sia del Servizio sanitario nazionale, ai fini del contrasto, della gestione e del contenimento della diffusione in atto del COVID-19.

Sono state prese in considerazione **922 unità di personale militare** medico, paramedico e di supporto impiegato nei duecento "Drive Through" Difesa e nelle strutture sanitarie sia militari che del Servizio sanitario nazionale, e **78 unità di personale militare** diurnamente impiegato nelle sale operative centrali e periferiche per l'espletamento delle indispensabili funzioni di direzione e coordinamento di tutte le attività espletate dalle Forze armate in termini di contrasto al COVID-19 su tutto il territorio nazionale. La proiezione contempla, per il personale impiegato nelle sale operative, la necessità di un incremento di 80 ore di lavoro straordinario pro-capite mensile calcolati per un periodo di 93 giorni (dal 31 ottobre 2020 al 31 gennaio 2021), nonché per il personale medico/paramedico/supporto



impiegato nei citati “*Drive Through*” e nelle strutture sanitarie, l’attribuzione del compenso forfetario di impiego. Il **compenso forfetario di impiego** (CFI), introdotto con l’articolo 3 della legge n. 86 del 2001 e disciplinato in sede di concertazione dall’articolo 9 del d.P.R. 13 giugno 2002, n. 163, poi esteso anche ai gradi dirigenziali ai sensi dell’art. 1826-*bis* del Codice dell’ordinamento militare, è nato per remunerare il personale militare sovente impiegato in attività operative e addestrative, caratterizzate da particolari condizioni di impiego prolungato e continuativo oltre il normale orario di lavoro, che si protraggono senza soluzione di continuità per almeno quarantotto ore che, articolate in turni nell’arco delle 24 ore, mal si conciliano con l’ordinario orario di servizio. I costi sono differenti in ragione delle specifiche professionalità (grado e numeri di personale impiegato).

Il dettaglio dei costi, comprensivo delle ritenute previdenziali e assistenziali, è rappresentato nelle seguenti tabelle - divise per i mesi di interesse 2020 e per il mese di interesse 2021 - rispettivamente per il personale delle sale operative e per il personale medico, paramedico e di supporto sanitario.

ANNO 2020

IMPIEGO PRESSO SALA OPERATIVA																						
		VALORE ORA DI STRAORDINARIO			INPS AMMINISTRAZIONE 24,2%			IRAP 8,5%			VALORE ORA DI STRAORDINAIO LORDO AMMINISTRAZIONE			IPOTESI RIPARTIZIONE PER TIPOLOGIA 80 ORE DI STRAORDINARIO MENSILE			TOTALE PER TIPOLOGIA DI STRAORDINARIO E UNITA' IMPIEGATE					
GRADO	n.	Fascia 1*	Fascia 2**	Fascia 3***	Fascia 1*	Fascia 2**	Fascia 3***	Fascia 1*	Fascia 2**	Fascia 3***	Fascia 1*	Fascia 2**	Fascia 3***	Fascia 1* 48	Fascia 2** 24	Fascia 3*** 8	Fascia 1*	Fascia 2**	Fascia 3***			
Colonnello	3	30,55	34,54	39,85	7,39	8,36	9,64	2,60	2,94	3,39	40,54	45,83	52,88	1945,91	1.100,03	423,05	5.837,74	3.300,09	1.269,14			
Tenente Colonnello	5	30,55	34,54	39,85	7,39	8,36	9,64	2,60	2,94	3,39	40,54	45,83	52,88	1945,91	1.100,03	423,05	9.729,56	5.500,15	2.115,24			
Capitano	5	15,67	17,72	20,45	3,79	4,29	4,95	1,33	1,51	1,74	20,79	23,51	27,14	998,12	564,35	217,10	4.990,58	2.821,73	1.085,49			
Tenente	4	15,41	17,42	20,1	3,73	4,22	4,86	1,31	1,48	1,71	20,45	23,12	26,67	981,56	554,79	213,38	3.926,22	2.219,17	853,53			
Sottotenente	7	14,24	16,11	18,59	3,45	3,90	4,50	1,21	1,37	1,58	18,90	21,38	24,67	907,03	513,07	197,35	6.349,22	3.591,50	1.381,46			
Primo Luogotenente	5	15,41	17,42	20,1	3,73	4,22	4,86	1,31	1,48	1,71	20,45	23,12	26,67	981,56	554,79	213,38	4.907,78	2.773,96	1.066,91			
Luogotenente	5	14,94	16,9	19,5	3,62	4,09	4,72	1,27	1,44	1,66	19,83	22,43	25,88	951,62	538,23	207,01	4.758,09	2.691,16	1.035,06			
1° Maresciallo	5	14,32	16,2	18,69	3,47	3,92	4,52	1,22	1,38	1,59	19,00	21,50	24,80	912,13	515,94	198,41	4.560,63	2.579,69	992,07			
Maresciallo Capo	7	13,9	15,72	18,14	3,36	3,80	4,39	1,18	1,34	1,54	18,45	20,86	24,07	885,37	500,65	192,57	6.197,62	3.504,55	1.348,02			
Maresciallo Ordinario	8	13,64	15,44	17,81	3,30	3,74	4,31	1,16	1,31	1,51	18,10	20,49	23,63	868,81	491,73	189,07	6.950,51	3.933,86	1.512,57			
Maresciallo	7	12,98	14,68	16,94	3,14	3,55	4,10	1,10	1,25	1,44	17,22	19,48	22,48	826,77	467,53	179,84	5.787,42	3.272,70	1.258,85			
Sergente Maggiore Capo	0	12,93	14,63	16,88	3,13	3,54	4,08	1,10	1,24	1,43	17,16	19,41	22,40	823,59	465,94	179,20	-	-	-			
Sergente Maggiore	2	12,65	14,3	16,5	3,06	3,46	3,99	1,08	1,22	1,40	16,79	18,98	21,90	805,75	455,43	175,16	1.611,51	910,85	350,33			
Sergente	3	12,16	13,76	15,87	2,94	3,33	3,84	1,03	1,17	1,35	16,14	18,26	21,06	774,54	438,23	168,48	2.323,63	1.314,69	505,43			
Caporal Magg. Ca. Scelto	3	12,12	13,71	15,81	2,93	3,32	3,83	1,03	1,17	1,34	16,08	18,19	20,98	772,00	436,64	167,84	2.315,99	1.309,91	503,52			
Caporal Magg. Capo	5	11,66	13,19	15,21	2,82	3,19	3,68	0,99	1,12	1,29	15,47	17,50	20,18	742,70	420,08	161,47	3.713,48	2.100,38	807,35			
Caporal Magg. Scelto	4	11,3	12,78	14,75	2,73	3,09	3,57	0,96	1,09	1,25	15,00	16,96	19,57	719,76	407,02	156,59	2.879,06	1.628,07	626,34			
TOTALE	78																76.839,03	43.452,46	16.711,28			
TOTALE MENSILE																	137.003					
TOTALE ESIGENZA DAL 31 OTTOBRE 2020 FINO AL																	31 DICEMBRE 2020 (62 GG)			283.139		
* Feriale diurno																	COSTO MEDIO ORA DI STRAORDINARIO			21,96		
** Festivo diurno/feriale notturno																						
*** Festivo notturno																						



ANNO 2021

IMPIEGO PRESSO SALA OPERATIVA

		VALORE ORA DI STRAORDINARIO			INPS AMMINISTRAZIONE 24,2%			IRAP 8,5%			VALORE ORA DI STRAORDINARIO LORO AMMINISTRAZIONE			IPOTESI RIPARTIZIONE PER TIPOLOGIA 80 ORE DI STRAORDINARIO MENSILE			TOTALE PER TIPOLOGIA DI STRAORDINARIO E UNITA' IMPIEGATE		
GRADO	n.	Fascia 1*	Fascia 2**	Fascia 3***	Fascia 1*	Fascia 2**	Fascia 3***	Fascia 1*	Fascia 2**	Fascia 3***	Fascia 1*	Fascia 2**	Fascia 3***	Fascia 1* 48	Fascia 2** 24	Fascia 3*** 8	Fascia 1*	Fascia 2**	Fascia 3***
Colonnello	3	30,55	34,54	39,85	7,39	8,36	9,64	2,60	2,94	3,39	40,54	45,83	52,88	1945,91	1.100,03	423,05	5.837,74	3.300,09	1.269,14
Tenente Colonnello	5	30,55	34,54	39,85	7,39	8,36	9,64	2,60	2,94	3,39	40,54	45,83	52,88	1945,91	1.100,03	423,05	9.729,56	5.500,15	2.115,24
Capitano	5	15,67	17,72	20,45	3,79	4,29	4,95	1,33	1,51	1,74	20,79	23,51	27,14	998,12	564,35	217,10	4.990,58	2.821,73	1.085,49
Tenente	4	15,41	17,42	20,1	3,73	4,22	4,86	1,31	1,48	1,71	20,45	23,12	26,67	981,56	554,79	213,38	3.926,22	2.219,17	853,53
Sottotenente	7	14,24	16,11	18,59	3,45	3,90	4,50	1,21	1,37	1,58	18,90	21,38	24,67	907,03	513,07	197,35	6.349,22	3.591,50	1.381,46
Primo Luogotenente	5	15,41	17,42	20,1	3,73	4,22	4,86	1,31	1,48	1,71	20,45	23,12	26,67	981,56	554,79	213,38	4.907,78	2.773,96	1.066,91
Luogotenente	5	14,94	16,9	19,5	3,62	4,09	4,72	1,27	1,44	1,66	19,83	22,43	25,88	951,62	538,23	207,01	4.758,09	2.691,16	1.035,06
1° Maresciallo	5	14,32	16,2	18,69	3,47	3,92	4,52	1,22	1,38	1,59	19,00	21,50	24,80	912,13	515,94	198,41	4.560,63	2.579,69	992,07
Maresciallo Capo	7	13,9	15,72	18,14	3,36	3,80	4,39	1,18	1,34	1,54	18,45	20,86	24,07	885,37	500,65	192,57	6.197,62	3.504,55	1.348,02
Maresciallo Ordinario	8	13,64	15,44	17,81	3,30	3,74	4,31	1,16	1,31	1,51	18,10	20,49	23,63	868,81	491,73	189,07	6.950,51	3.933,86	1.512,57
Maresciallo	7	12,98	14,68	16,94	3,14	3,55	4,10	1,10	1,25	1,44	17,22	19,48	22,48	826,77	467,53	179,84	5.787,42	3.272,70	1.258,85
Sergente Maggiore Capo	0	12,93	14,63	16,88	3,13	3,54	4,08	1,10	1,24	1,43	17,16	19,41	22,40	823,59	465,94	179,20	-	-	-
Sergente Maggiore	2	12,65	14,3	16,5	3,06	3,46	3,99	1,08	1,22	1,40	16,79	18,98	21,90	805,75	455,43	175,16	1.611,51	910,85	350,33
Sergente	3	12,16	13,76	15,87	2,94	3,33	3,84	1,03	1,17	1,35	16,14	18,26	21,06	774,54	438,23	168,48	2.323,63	1.314,69	505,43
Caporal Magg. Ca. Scelto	3	12,12	13,71	15,81	2,93	3,32	3,83	1,03	1,17	1,34	16,08	18,19	20,98	772,00	436,64	167,84	2.315,99	1.309,91	503,52
Caporal Magg. Capo	5	11,66	13,19	15,21	2,82	3,19	3,68	0,99	1,12	1,29	15,47	17,50	20,18	742,70	420,08	161,47	3.713,48	2.100,38	807,35
Caporal Magg. Scelto	4	11,3	12,78	14,75	2,73	3,09	3,57	0,96	1,09	1,25	15,00	16,96	19,57	719,76	407,02	156,59	2.879,06	1.628,07	626,34
TOTALE	78																76.839,03	43.452,46	16.711,28
TOTALE MENSILE																	137.003		
TOTALE ESIGENZA DAL 01 GENNAIO 2021 FINO AL 31																	141.570		
GENNAIO 2021 (31 GG)																			
COSTO MEDIO ORA DI STRAORDINARIO																	21,96		
* Feriale diurno																			
** Festivo diurno/feriale notturno																			
*** Festivo notturno																			

Oneri Compenso forfettario di impiego 2020												
IMPIEGO PERSONALE MEDICO, PARAMEDICO E DI SUPPORTO												
GRADO	UNITA'	FERIALE					FESTIVO					TOTALE COMPLESSIVO
		Indennità giornaliera	Giorni	INPS AMMINISTRAZIONE 24,2%	IRAP 8,5%	TOTALE FERIALE	Indennità giornaliera	Giorni	INPS AMMINISTRAZIONE 24,2%	IRAP 8,5%	TOTALE FESTIVO	
Colonnello	12	95,00	15	4.138	1.454	22.692	170,00	5	2.468	867	13.535	36.227
Tenente Colonnello	30	85,00	15	9.257	3.251	50.758	165,00	5	5.990	2.104	32.843	83.601
Maggiore	45	85,00	15	13.885	4.877	76.137	165,00	5	8.984	3.156	49.265	125.402
Capitano	65	74,00	15	17.460	6.133	95.743	148,00	5	11.640	4.089	63.829	159.572
Tenente	70	74,00	15	18.803	6.605	103.108	148,00	5	12.536	4.403	68.739	171.847
Luogotenente	20	74,00	15	5.372	1.887	29.459	148,00	5	3.582	1.258	19.640	49.099
Maresciallo Capo	65	68,00	15	16.045	5.636	87.980	136,00	5	10.696	3.757	58.653	146.634
Maresciallo Ordinario	65	68,00	15	16.045	5.636	87.980	136,00	5	10.696	3.757	58.653	146.634
Marescialli	70	68,00	15	17.279	6.069	94.748	136,00	5	11.519	4.046	63.165	157.913
Sergente	60	68,00	15	14.810	5.202	81.212	136,00	5	9.874	3.468	54.142	135.354
Caporal Magg. Capo Sc.	100	64,00	15	23.232	8.160	127.392	128,00	5	15.488	5.440	84.928	212.320
Caporal Magg. Capo	100	64,00	15	23.232	8.160	127.392	128,00	5	15.488	5.440	84.928	212.320
Caporal Magg. Sc.	100	64,00	15	23.232	8.160	127.392	128,00	5	15.488	5.440	84.928	212.320
Volontari non in SP	120	44,80	15	19.515	6.854	107.009	89,60	5	13.010	4.570	71.340	178.349
TOTALE	922			222.305	78.082	1.219.002			147.459	51.793	808.588	2.027.592
							TOTALE MENSILE			2.027.592		
							TOTALE ESIGENZA DAL 31 OTTOBRE 2020 FINO AL 31 DICEMBRE 2020			4.055.184		
RIEPILOGO ESIGENZA COMPLESSIVA												
SALE OPERATIVE										283.139		
PERSONALE MEDICO/PARAMEDICO E DI SUPPORTO OP. IGEA										4.055.184		
TOTALE FABBISOGNO										4.338.323		

Oneri Compenso forfettario di impiego 2021												
IMPIEGO PERSONALE MEDICO, PARAMEDICO E DI SUPPORTO												
GRADO	UNITA'	FERIALE					FESTIVO					TOTALE COMPLESSIVO
		Indennità giornaliera	Giorni	INPS AMMINISTRAZIONE 24,2%	IRAP 8,5%	TOTALE FERIALE	Indennità giornaliera	Giorni	INPS AMMINISTRAZIONE 24,2%	IRAP 8,5%	TOTALE FESTIVO	
Colonnello	12	95,00	15	4.138	1.454	22.692	170,00	5	2.468	867	13.535	36.227
Tenente Colonnello	30	85,00	15	9.257	3.251	50.758	165,00	5	5.990	2.104	32.843	83.601
Maggiore	45	85,00	15	13.885	4.877	76.137	165,00	5	8.984	3.156	49.265	125.402
Capitano	65	74,00	15	17.460	6.133	95.743	148,00	5	11.640	4.089	63.829	159.572
Tenente	70	74,00	15	18.803	6.605	103.108	148,00	5	12.536	4.403	68.739	171.847
Luogotenente	20	74,00	15	5.372	1.887	29.459	148,00	5	3.582	1.258	19.640	49.099
Maresciallo Capo	65	68,00	15	16.045	5.636	87.980	136,00	5	10.696	3.757	58.653	146.634
Maresciallo Ordinario	65	68,00	15	16.045	5.636	87.980	136,00	5	10.696	3.757	58.653	146.634
Marescialli	70	68,00	15	17.279	6.069	94.748	136,00	5	11.519	4.046	63.165	157.913
Sergente	60	68,00	15	14.810	5.202	81.212	136,00	5	9.874	3.468	54.142	135.354
Caporal Magg. Capo Sc.	100	64,00	15	23.232	8.160	127.392	128,00	5	15.488	5.440	84.928	212.320
Caporal Magg. Capo	100	64,00	15	23.232	8.160	127.392	128,00	5	15.488	5.440	84.928	212.320
Caporal Magg. Sc.	100	64,00	15	23.232	8.160	127.392	128,00	5	15.488	5.440	84.928	212.320
Volontari non in SP	120	44,80	15	19.515	6.854	107.009	89,60	5	13.010	4.570	71.340	178.349
TOTALE	922			222.305	78.082	1.219.002			147.459	51.793	808.588	2.027.592
							TOTALE MENSILE				2.027.592	
							TOTALE ESIGENZA DAL 01 GENNAIO FINO AL 31 GENNAIO 2021				2.027.592	
RIEPILOGO ESIGENZA COMPLESSIVA												
SALE OPERATIVE												
PERSONALE MEDICO/PARAMEDICO E DI SUPPORTO OP. IGEA												
TOTALE FABBISOGNO												
141.570												
2.027.592												
2.169.162												



La quantificazione degli oneri può essere così riassunta:

- Personale delle sale operative (anno 2020)
78 unità x 80 ore mensili x 62 giorni (dal 31 ottobre al 31 dicembre 2020) x 21,96 euro ora €
283.139
- Personale medico, paramedico e di supporto sanitario (anno 2020)
922 unità x 20 giorni CFI (15 feriali + 5 festivi) – dal 31 ottobre al 31 dicembre 2020 €
4.055.184

TOTALE ONERI 2020 € **4.338.323**

- Personale delle sale operative (anno 2021)
78 unità x 80 ore mensili x 31 giorni (dal 1° gennaio al 31 gennaio 2021) x 21,96 euro ora €
141.570
- Personale medico, paramedico e di supporto sanitario (anno 2021)
922 unità x 20 giorni CFI (15 feriali + 5 festivi) – dal 1° gennaio al 31 gennaio 2021 €
2.027.592

TOTALE ONERI 2021 € **2.169.162**

TOTALE COMPLESSIVO € **6.507.485**

Al **comma 4** si modifica l'articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che stabiliva l'importo disponibile per l'acquisizione del servizio di prestazioni di lavoro a contratto a termine, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020, e consentiva l'impiego complessivo di 1.300 unità di personale, per un periodo di sei mesi.

Le 1300 unità di personale erano ripartite in numero di 800 presso le sedi territoriali degli Sportelli Unici dell'Immigrazione presso le Prefetture – Uffici territoriali di Governo e in numero di 500 da presso le sedi territoriali degli Uffici delle Questure, rispettivamente gestite dal Dipartimento delle Libertà Civili e dall'Amministrazione della Pubblica Sicurezza.

La citata disposizione è stata modificata dall'art. 37 quater, comma 1, lett. b) del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che aveva suddiviso lo stanziamento tra gli anni 2020 e 2021 nei seguenti termini:

- € 24.615.384 per l'anno 2020
- € 5.384.616 per l'anno 2021.

Tale previsione risulta compendiate nella seguente tabella.

	2020	2021	Totale
Amm. Civ. – fino a 800 unità personale con lavoro a contratto a termine per 6 mesi	€ 18.461.538	0	€ 18.461.538
PS – fino a 500 unità personale con lavoro a contratto a termine per 6 mesi	€ 6.153.846	€ 5.384.616	€ 11.538.462
TOTALE	€ 24.615.384	€ 5.384.616	€ 30.000.000



Al fine di rendere disponibili le somme nell'anno 2021, in ragione delle tempistiche di affidamento dei contratti che non consentono di impegnare, come inizialmente previsto, parte di tale somma nell'anno 2020, si rende necessario ripartire gli oneri come di seguito illustrato, nel corso dell'anno 2021.

Per il 2021 il relativo costo delle prestazioni risulta quindi essere:

Dipartimento delle Libertà Civili

800 unità x € 3.846,15 pro-capite/mese = € 18.461.538

500 unità x € 3.846,15 pro-capite/mese = € 11.538.462

Di conseguenza, l'aggiornamento della tabella soprariportata viene così ad essere definito:

	2021
Dip. Libertà Civili fino a 800 unità personale con lavoro a contratto a termine per 6 mesi	€ 18.461.538
Amministrazione PS fino a 500 unità personale con lavoro a contratto a termine per 6 mesi	€ 11.538.462
TOTALE	€ 30.000.000

Alla copertura degli oneri derivanti dall'articolo in esame si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Art. 21

(Modifiche all'articolo 58 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126)

La disposizione di cui al **comma 1, lett. a)** riduce l'importo del Fondo previsto all'articolo 58 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 a 250 milioni nell'anno 2020 a fronte delle domande presentate entro il 15 dicembre 2020, e incrementa la dotazione dello stesso Fondo per l'anno 2021 di 200 milioni. Al contempo si prevede che le risorse previste per il 2021 possano costituire fonte di finanziamento delle istanze già presentate nel 2020 oltre che per quelle connesse alla precisazione della platea di beneficiari.

Con la modifica di cui al comma 1, lett b) si definisce il perimetro dei beneficiari delle risorse del Fondo in relazione al settore agrituristico, anche laddove il richiedente sia registrato con ATECO solo di azienda agricola con annessa attività ricettiva (Ateco 55.20.52), nonché consentendo agli ittiturismi di presentare la medesima domanda, non essendo muniti di specifico codice pur essendo assimilati



ope legis agli agriturismi che esercitano attività di ristorazione. La disposizione non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica, in quanto resta fermo l'importo complessivo dello stanziamento.

Il **comma 2**, prevede il conseguente adeguamento del Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 27 ottobre 2020. La disposizione comporta un onere pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021, cui si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Art. 22

(Contributo per la riduzione del debito delle regioni a statuto ordinario)

La norma assegna alle Regioni a statuto ordinario un contributo di 250 milioni di euro destinato al finanziamento delle quote capitale dei debiti finanziari in scadenza nell'anno 2020, senza incidere sugli obiettivi di finanza pubblica di tali enti, previsti dall'articolo 1, comma 841, lettera B) della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e senza alterare la capacità di spesa degli enti nel 2020, ultimo anno di applicazione del vincolo di finanza pubblica previsto dall'art. 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (pareggio di bilancio). A tal fine è espressamente previsto che il contributo non concorre alla determinazione del saldo positivo.

La norma prevede inoltre che le risorse destinate al rimborso dei prestiti liberate a seguito dell'assegnazione del contributo siano utilizzate per ristorare le categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza COVID-2019 entro il 31 dicembre 2020.

Tale ricomposizione della spesa, da effettuarsi entro il 31 dicembre 2020, non determina effetti sull'indebitamento netto e sul fabbisogno di cassa nel 2020, in quanto la norma e il vincolo del pareggio congelano la capacità di spesa delle Regioni nel corso di tale esercizio, migliorando, di un importo pari a 250 milioni, il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020.

Il miglioramento del risultato di amministrazione comporta un ampliamento della capacità di spesa delle Regioni a statuto ordinario che, in considerazione del principio di prudenza e dell'esiguità degli importi per i bilanci regionali, si prevede realizzato interamente nell'esercizio 2021, con effetti negativi sull'indebitamento netto e il fabbisogno di cassa.

Pertanto la norma comporta i seguenti oneri:

- nel 2020 di 250 milioni in termini di saldo netto da finanziare;
- nel 2021 di 250 milioni in termini di indebitamento netto e fabbisogno.

Art. 23

(Fondo perequativo)

La disposizione prevede l'istituzione nello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un Fondo destinato alla perequazione delle misure fiscali e di ristoro concesse con i provvedimenti normativi d'urgenza adottati nel corso del 2020 in favore dei soggetti che siano stati destinatari di sospensioni fiscali e contributive e che registrino una significativa perdita di fatturato. Il Fondo è destinato ad operare attraverso la concessione dell'esonero totale o parziale dalla ripresa dei versamenti fiscali e contributivi sulla base di parametri indicati con DPCM da adottare su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico.

La disposizione comporta un onere pari a 5.300 milioni di euro per l'anno 2021 cui si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.



Art. 24

(Modificazioni urgenti della legislazione emergenziale)

Modifica l'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, relativamente alle misure di contenimento da applicare in relazione alla classificazione dei territori regionali in funzione del livello di rischio epidemiologico ai sensi del comma 16 bis del medesimo articolo (introdotto dall'articolo 30 del decreto legge n. 149 del 2020).

In particolare, si prevede che a seguito dell'accertamento della permanenza per 14 giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive, debbano comunque applicarsi per un ulteriore periodo almeno di pari durata le misure relative allo scenario immediatamente inferiore.

Alla disposizione, di carattere ordinamentale, non si ascrivono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 25

(Disposizioni in materia di infrastrutture autostradali)

La disposizione, al fine di consentire alle regioni e gli enti locali di potersi avvalere, in relazione alle infrastrutture autostradali di cui all'articolo 13- bis, comma 1, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con legge 4 dicembre 2017, n. 172, nel ruolo di concessionario di società in house, esistenti aventi le caratteristiche di cui alla lettera b) del medesimo comma 1, prevede che le società in house da essi a tale fine individuate possono procedere, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2437 – sexies del codice civile ed anche in deroga allo statuto, al riscatto previa delibera dell'assemblea dei soci, adottata con la maggioranza prevista per le assemblee straordinarie, delle azioni di titolarità di soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni, come definite dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Al contempo, si prevede che, in caso di riscatto:

- i termini di quindici giorni e di trenta giorni previsti dal comma 2 dell'articolo 2437 – quater del codice civile sono ridotti, rispettivamente, a sette e dieci giorni;
- il termine previsto dal comma 5 dell'articolo 2437-quater del codice civile è ridotto da 180 a 20;
- relativamente alla società Autobrennero S.p.a., ai fini della determinazione del valore di liquidazione delle azioni, non si tiene conto della consistenza del fondo di cui all'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Ciò, in coerenza con la natura di detto fondo (ai sensi dell'articolo 55, comma 13, della legge n. 449 del 1997, “destinato al rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria attraverso il Brennero ed alla realizzazione delle relative gallerie nonché dei collegamenti ferroviari e delle infrastrutture connesse fino al nodo stazione di Verona nonché delle iniziative relative all'interporto di Trento, all'interporto ferroviario di Isola della Scala (Verona) ed al porto fluviale di Valdaro (Mantova)”.

La disposizione ha un contenuto meramente ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Art. 26
(Disposizioni finanziarie)

Comma 1. La disposizione prevede che gli effetti finanziari del presente decreto sono coerenti con l'autorizzazione al ricorso all'indebitamento approvata il 26 novembre 2020 dal Parlamento con le Risoluzioni di approvazione della Relazione al Parlamento presentata ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243; pertanto gli importi di cui all'allegato 1 dell'articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per l'anno 2020, sono rideterminati come indicato nell'Allegato 2 al presente decreto. Lo scostamento previsto per il 2020 non comporta conseguenze in termini maggiore spesa per interessi per l'anno in corso per 2 ordini di motivi:

- la situazione delle disponibilità liquide del Tesoro rimane molto ampia anche tenendo conto degli effetti finanziari dello scostamento in parola. In altri termini il fabbisogno di cassa aggiuntivo del Settore Statale determinato da questo scostamento non comporta un incremento analogo delle emissioni di titoli di Stato,

- le eventuali maggiori emissioni del 2020 verrebbero in ogni caso effettuate su un insieme di scadenze tali per cui il tasso medio all'emissione risulterebbe pari a zero o leggermente negativo.

Comma 2. E' disposto un incremento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per 600 milioni di euro per l'anno 2021.

Comma 3. oneri derivanti dagli articoli 1, commi 3 e 4, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 20, 23 e dai commi 2, 4 e 5 del presente articolo, determinati in 8.999,46 milioni di euro per l'anno 2020, 6.301,885 milioni di euro per l'anno 2021, 0,6 milioni di euro per l'anno 2022, che aumentano, in termini di saldo netto da finanziare di cassa in 9.529,46 milioni di euro per l'anno 2020 e, in termini di indebitamento netto e fabbisogno in 7.211,585 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:

- a) quanto a 4.000 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 115, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che presenta le necessarie disponibilità;

- b) quanto a 70 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare e 14 milioni di euro in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante corrispondente utilizzo delle economie accertate sulle risorse iscritte, per il medesimo anno, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, relative all'attivazione, la locazione e la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari. Il differente impatto sui saldi è compensato dalla copertura di cui alla lettera f);

- c) quanto a 24.615.384 di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo dei risparmi rivenienti dalla disposizione di cui all'articolo 20, comma 4, lettera b);

- d) quanto a 350 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo dei risparmi rivenienti dalla disposizione di cui all'articolo 21 comma 1, lettera a);

- e) quanto a 6.554,5 milioni di euro per l'anno 2020, che aumentano, in termini di saldo netto da finanziare di cassa in 7.084,5 per l'anno 2021 e, in termini di indebitamento netto e fabbisogno in 34,901 milioni di euro per l'anno 2020 e 7.195,552 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 1, 2, 4, 5, 13 e 20;

- f) quanto a 120 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione della missione «Fondi da ripartire» - programma «Fondi di riserva e speciali», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, che presenta le necessarie disponibilità;



g) quanto a 600.000 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che presenta le necessarie disponibilità;

h) quanto a 57 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la reiscrizione dei residui passivi perenti della spesa di parte corrente di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n.196, che presenta le necessarie disponibilità;

i) quanto a 18 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;

l) mediante il ricorso all'indebitamento di cui al comma 1.

Comma 4. La norma prevede un incremento di 90 milioni di euro per l'anno 2020 della dotazione del "Fondo da assegnare per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso" iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e al fine di accelerare nel 2020 l'estinzione delle partite iscritte al conto sospeso, le medesime risorse sono assegnate direttamente all'Istituto cui è affidato il servizio di tesoreria dello Stato, il quale provvede alle relative sistemazioni fornendo al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e alla competente Amministrazione ogni elemento informativo utile delle operazioni effettuate di individuazione e regolazione di ciascuna partita, secondo lo schema trasmesso dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Gli effetti sul Fabbisogno del settore statale e sull'Indebitamento netto sono stati già registrati nel momento in cui sono stati effettuati i pagamenti a favore dei beneficiari, che hanno dato luogo nel tempo a contabilizzazioni in conto sospeso.

Comma 5. E' finalizzato a consentire, nelle more del perfezionamento dei relativi provvedimenti attuativi, la conservazione nel conto dei residui per l'anno 2021, di risorse finalizzate ad interventi a favore di vari settori nell'ambito del trasporto di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nei limiti di 309 milioni di euro. Tali risorse sono state previste legislativamente dalle autorizzazioni di spesa contenute:

- nel decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, all'articolo 198, comma 2, per 130 milioni di euro, all'articolo 199, commi 7 e 10-bis, per 60 milioni di euro, all'articolo 229, commi 2-bis e 4-bis, rispettivamente per 20 milioni di euro e 1 milione di euro;
- nel decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dall'articolo 86 per 20 milioni di euro, dall'articolo 88, comma 2, per 28 milioni di euro e dall'articolo 89, comma 4, per 50 milioni di euro.

Comma 6. Si prevede che ai fini dell'articolo 265, comma 9, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si considerano utilizzate, oltre alle somme impegnate ai sensi dell'articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, anche quelle per le quali le amministrazioni destinatarie delle risorse di cui al comma 8, secondo i rispettivi ordinamenti, alla data del 20 dicembre 2020, abbiano adottato gli atti presupposti all'impegno delle risorse. Per le misure di conto capitale non si applica quanto disposto dall'articolo 265, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77. Per le medesime spese non trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 4-quater, comma 1, lettera b), del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, relativamente ai termini di cui al comma 3 dell'art. 34-bis della legge n. 196 del 2009.



Comma 7. Si prevede che le somme destinate all'estinzione delle anticipazioni di tesoreria previste ai sensi delle disposizioni contenute nei provvedimenti indicati al medesimo comma 8 dell'articolo 265 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono impegnate per la necessaria regolarizzazione.

Comma 8. Le somme non rientranti nelle fattispecie di cui ai commi 6 e 7 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, ivi comprese quelle relative ad ordini di accreditamento derivanti da impegni di spesa delegata per le quali non ricorrono i presupposti di cui al comma 6. I competenti organi di controllo vigilano sulla corretta applicazione del presente comma.

Comma 9. Si prevede che, data l'urgenza delle misure previste, le risorse destinate all'attuazione da parte dell'INPS delle misure di cui al presente decreto sono tempestivamente trasferite dal bilancio dello Stato all'Istituto medesimo.

Comma 10. Si prevede che ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** ☒ negativo ☐

30/11/2020

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*

